

Legge regionale 30 ottobre 2018 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9/2014)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9/2014 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Garante regionale, organo monocratico della Regione Friuli Venezia Giulia, indirizzando e coordinando le attività di sua competenza, esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.>>.